



Regione Lombardia

**ORGANISMO PAGATORE
REGIONE LOMBARDIA**

***MANUALE OPERATIVO DEI
CONTROLLI DI CONDIZIONALITA'
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
DOMANDA UNICA 2006***

Delegati alle Amministrazioni Provinciali

REG. CE 1782/2003

REG. CE 796/2004

<u>CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE</u>	3
<u>1. PREMESSA</u>	3
<u>2. SOGGETTI COINVOLTI</u>	5
<u>3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO IN AZIENDA</u>	7
<u>4. CALCOLO DELL'ESITO DEL CONTROLLO</u>	9
<u>5. CONTROLLO DI II LIVELLO</u>	10
<u>CAPITOLO 2 – SPECIFICHE TECNICHE</u>	11
<u>ATTO A.1</u>	11
<u>ATTO A.2</u>	13
<u>ATTO A.3</u>	16
<u>ATTO A.4</u>	19
<u>ATTO A.5</u>	22
<u>ATTO A.6-A.7-A.8-A.8bis</u>	25
<u>ATTO B9</u>	30
<u>ATTO B11</u>	33
<u>RELAZIONE DI CONTROLLO/PARTE I</u>	35
<u>RELAZIONE DI CONTROLLO/PARTE II</u>	39
<u>APPENDICE ZPS</u>	41
<u>APPENDICE SIC</u>	44

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l'altro l'obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatoria si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali, mentre l'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione.

Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione parziale o totale dei pagamenti degli aiuti nei confronti dell'agricoltore inadempiente, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha stabilito le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità e Agea Coordinamento è responsabile del coordinamento sull'attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III).

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del MiPAF n° 4432 del 15 dicembre 2005, "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 29/12/05.

I criteri di gestione obbligatoria (CGO) indicati nell'Allegato 1 del suddetto DM e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), di cui all'Allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR 25 gennaio 2006 n.VIII/1774 e successive integrazioni (DDG del 28/02/2006 n. 2134).

Agea Coordinamento ha emanato la circolare ACIU.2006.563 del 2/8/2006 con la quale vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di controllo che consentono:

- a) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- b) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell'Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Gli agricoltori, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra richiamata.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati come segue:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Oltre agli indici di verifica che consentono la definizione della portata, gravità e durata, ci sono altri elementi che concorrono alla definizione dell'esito del controllo.

Tali elementi sono di seguito richiamati:

- **Segnalazione**: la segnalazione deve essere intesa come un avvertimento nei confronti dell'azienda rispetto a comportamenti non aderenti agli impegni ma che non configurano un'infrazione. La segnalazione, emessa dai controllori, non comporta la riduzione del contributo ma l'inserimento dell'azienda in particolari categorie di rischio per le successive campagne di controllo.
- **Reiterazione**: la reiterazione è la violazione di una Norma o Atto che si ripete ed è verificata due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 796/04. Il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato per un fattore tre.
- **Interventi correttivi**: Qualora a seguito di un controllo sia riscontrata un'infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento, l'agricoltore ha la possibilità di effettuare un intervento correttivo, ma solo nei casi previsti per ogni Atto e Norma e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti.
Nel caso in cui è prevista la realizzazione di un intervento correttivo, il controllore nella relazione di controllo registra la prescrizione degli interventi correttivi, l'adesione esplicita dell'agricoltore, i termini e i tempi di realizzazione e le modalità di controllo dell'esecuzione degli interventi stessi.
- In caso di assegnazione di un intervento correttivo, il controllore dovrà procedere con un secondo sopralluogo in azienda a verificare la realizzazione dell'intervento correttivo. NB - Non si assegnano interventi correttivi, in caso di segnalazione.
- **Intenzionalità**: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - gli interventi correttivi disposti non siano stati realizzati nei tempi e nei modi stabiliti;
 - gli indici di verifica superano i limiti fissati per alcune Norme o Atti.

Per quanto non espressamente riportato nelle seguenti modalità operative si rimanda alla Circolare di coordinamento e alla normativa di settore.

2. SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità.

Taluni controlli e attività, nel rispetto dell'allegato I al Reg CE 1663/95, sono stati da OPR delegati ad altri soggetti.

Nella gestione del controllo degli impegni di condizionalità, gli organismi delegati da OPR Lombardia sono:

- **AGEA** che svolge le seguenti attività:
 - ❖ definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità;
 - ❖ esecuzione dei controlli in loco, in riferimento al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA);

- **Amministrazioni Provinciali** che eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria (GCO), così come specificati appresso in tabella.

OPR, in quanto responsabile dei controlli di condizionalità, svolge le seguenti attività:

- ❖ acquisizione di banche dati fornite dalla DG Sanità, DG Ambiente e ARPA della Regione Lombardia;
- ❖ compilazione delle check list di controllo relative al rispetto dei CGO (atto B10-B12-B13-B14-B15);
- ❖ elaborazione delle check list e della relazione di controllo/PARTE I;
- ❖ predisposizione informatizzata (SIARL) dell'esito finale del controllo di condizionalità - relazione di controllo/PARTE II;
- ❖ applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti.

Nella tabella vengono riportati in sintesi gli atti e le norme di condizionalità divisi nei tre campi di condizionalità e i soggetti responsabili dell'attività di controllo.

CONDIZIONALITA'	OPR	PROVINCIA	AGEA
<u>CGO AMBIENTE</u>			
Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;		X	
Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;		X	
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;		X	
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da		X	

fonti agricole;			
Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	X	X	X
<u>CGO SANITA'</u>			
Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97; Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.		X	
Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;		X	
Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;	X		
Atto B11 – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;		X	
Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'fta epizootica; Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;	X		

<u>BCAA</u>			
Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;			X
Norma 2.1. : gestione delle stoppie e dei residui vegetali;			X
Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;			X
Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;			X
Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;			X
Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;			X
Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.			X

3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO IN AZIENDA

La visita in azienda, dovrà essere eseguita da almeno 2 funzionari provinciali esperti nelle materie oggetto di controllo e dovrà concludersi entro il 31/12/2006.

Il controllore, prima di recarsi in azienda, deve acquisire le informazioni necessarie al controllo tramite la consultazione a SIARL del fascicolo aziendale e soprattutto del GIS (in particolare per quanto riguarda SIC, ZPS) e procurarsi la seguente documentazione:

- ✓ copia della domanda unica di pagamento stampata da SIARL per verificare preventivamente gli impegni di condizionalità dichiarati e sottoscritti in domanda;
- ✓ materiali ortofotografici con identificazione dei riferimenti catastali (DUPLA), forniti da OPR
- ✓ stampa della consistenza zootecnica (capi attivi) dalla Banca Dati Nazionale e Regionale (BDN/BDR) attraverso gli accessi forniti da OPR;
- ✓ elenco delle particelle aziendali che ricadono in SIC e ZPS, fornito da OPR;

NB – Il controllore è tenuto a richiedere formalmente, anche tramite posta elettronica, eventuali informazioni in possesso degli enti competenti (es. Atto A1-A5 = richiesta di informazioni all'Ente gestore dell'Area Natura 2000 relative alle peculiarità di SIC/ZPS, ai casi in cui è necessaria la valutazione di incidenza, etc.).

Durante il controllo è opportuno munirsi di macchina fotografica digitale per la rilevazione di eventuali infrazioni.

Ai sensi del Reg. CE 796/04, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso, che non può eccedere le 48 ore, deve essere anche comunicato al CAA detentore del fascicolo aziendale del produttore.

Il preavviso può essere comunicato tramite fax, posta elettronica o telegramma.

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la relazione di controllo/Parte I, lasciandone copia al beneficiario.

In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) dati relativi al beneficiario;
- b) dati dei funzionari controllori;
- c) dati delle persone presenti al controllo;
- d) elenco di tutti i CGO da controllare;
- e) eventuali comportamenti non conformi riscontrati;
- f) eventuali interventi correttivi assegnati;
- g) eventuali altre annotazioni degli incaricati del controllo;
- h) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato.

Per ogni CGO controllato, il funzionario compila apposita check list .

Le check list di controllo non devono essere lasciate in azienda, ma saranno conservate dal funzionario controllore al fine di definire gli esiti per ogni CGO.

Copia delle check list, può essere fornita al beneficiario, a seguito di esplicita richiesta.

A tal fine, il funzionario predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e funzionari incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- la relazione di controllo;
- copia cartacea della domanda unica;
- check list del controllo;
- copia della comunicazione di preavviso;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 10 anni dall'esecuzione del controllo. Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Le check list si compongono delle seguenti parti:

- a) elenco degli impegni da rispettare;
- b) segnalazione;
- c) indici di verifica (portata, gravità, durata);
- d) riepilogo esito indici di verifica;
- e) campo note;
- f) elenco interventi correttivi previsti da OPR per quell'atto;
- g) elenco delle inadempienze classificate da OPR come intenzionali;
- h) verifica del rispetto degli interventi correttivi.

NB - La verifica del rispetto degli interventi correttivi, a seconda dei casi, può essere effettuata: direttamente in azienda oppure mediante acquisizione di documentazione.

Qualora la tempistica del controllo di condizionalità rendesse impossibile la verifica diretta del rispetto di un atto, il controllore, in assenza di elementi che ne dimostrino il mancato rispetto, è tenuto a considerare l'impegno rispettato. I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check list.

Nel caso in cui l'azienda zootecnica soggetta a controllo di condizionalità, risulti estratta anche per il controllo di ammissibilità ex art. 69 del Reg CE 1782/03; il controllo di condizionalità deve essere eseguito contestualmente a quello di ammissibilità; pertanto il controllore è tenuto a compilare sia il verbale relativo all'ammissibilità sia le check list relative agli atti A6-A7-A8-A8bis.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non è reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. Asl, sede legale aziendale, fatture presso CAA, etc.), il funzionario provinciale al fine di completare il controllo deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro 48 ore.

Inoltre, nel caso in cui il funzionario, durante il controllo in loco, venisse a conoscenza di inadempienze relative alla condizionalità che hanno risvolti anche su altri contributi (es. misure del PSR e art. 69 del Reg. 1782/03), è tenuto a segnalarle all'autorità competente, che procederà ad assumere i provvedimenti conseguenti.

Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

Tali casistiche possono essere segnalate per opportuna conoscenza ad OPR.

4. CALCOLO DELL'ESITO DEL CONTROLLO

Il funzionario controllore è tenuto a registrare i singoli esiti degli atti controllati nella "Relazione di controllo/PARTE II", presente a SIARL.

Nel caso in cui non si verificassero infrazioni oppure si rilevasse solo una segnalazione, l'esito del controllo risulta positivo e quindi non deve essere compilata la parte della check list e della relazione di controllo relativa agli indici di verifica (portata, gravità, durata).

Nel caso di assegnazione di interventi correttivi, la compilazione a SIARL dovrà essere eseguita successivamente alla verifica del rispetto dell'esecuzione dell'intervento correttivo previsto.

Se l'intervento risulta effettuato, il controllore riporta i valori di portata, gravità e durata così come rilevati al momento della prima visita in loco, ma segnala se l'intervento è stato effettuato; in caso contrario, l'infrazione diventa intenzionale.

Gli esiti di tutte le CGO controllate dai funzionari provinciali verranno sommati agli esiti delle BCAA verificati direttamente da AGEA e agli esiti delle restanti CGO verificate da OPR.

L'esito finale della condizionalità (BCAA + CGO Ambiente + CGO Sanità) verrà riportato nella "Relazione di controllo/PARTE II" che sarà stampata direttamente da SIARL, sottoscritta ed inviata da OPR al produttore, solo in caso di esito negativo con conseguente riduzione del pagamento.

Tale relazione riporterà l'eventuale percentuale di decurtazione da applicare al pagamento dell'aiuto diretto nei confronti dell'agricoltore inadempiente.

Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 1782/03, art. 6 e Reg. CE 796/04, art. 65 e seguenti.

L'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni (NB il calcolo sarà effettuato in automatico, a sistema dal SIARL) si basa sui dati riportati nella relazione di controllo secondo la seguente metodologia:

- per ogni atto e norma di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sul rapporto di controllo l'entità (bassa = 1;

media =3; alta =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata (cfr. indici di verifica);

- perché possano essere applicate delle riduzioni in presenza di una violazione vengono rilevati congiuntamente tutti e tre gli indici di verifica (portata, gravità e durata);
- una volta quantificati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- quindi per ciascun campo di condizionalità si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità;
- in seguito, rispetto a delle griglie di valutazione proprie per ogni campo di condizionalità, si verifica in quale delle tre classi di punteggio, corrispondenti alle tre aliquote di riduzione (1%-3%-5%), si colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si applica la relativa riduzione riferita a quel campo di condizionalità;
- infine, si procede alla sommatoria delle aliquote parziali di riduzione ottenute per ciascun campo di condizionalità pervenendo così alla riduzione complessiva.

NB: PORTATA = Il controllore è tenuto sia a definire la superficie oggetto di violazione (ha) sia a calcolare la % di infrazione rispetto la SAU aziendale. Per far sì che la portata venga assegnata così come in tabella, occorre che il valore di superficie e di % appartengano allo stesso livello di portata; in caso contrario, il controllore definirà il livello di portata sulla base del parametro più negativo.

Es. se la violazione ad un atto è pari al 15 % della SAU che equivale in valore assoluto a 8 ha, il livello di portata da assegnare non è basso ma risulta medio.

PORTATA	
Violazione delle condizioni di utilizzo	
<input type="checkbox"/> basso	Superficie interessata dalla violazione tra 10% e 20% della SAU e compresa tra 1 e 5 ha
<input type="checkbox"/> medio	Superficie interessata dalla violazione tra 20% e 30% della SAU e compresa tra 5 e 10 ha
<input type="checkbox"/> alto	Superficie interessata dalla violazione superiore al 30% della SAU e superiore a 10 ha

5. CONTROLLO DI II LIVELLO

Il lavoro degli organismi delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetto a controllo da parte di OPR in misura non inferiore al 2% delle aziende controllate.

Questo controllo di II livello potrà essere svolto:

- sia sottoforma di affiancamento durante le visite in loco;
- sia sottoforma di controllo dei dati caricati a SIARL al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check list.

CAPITOLO 2 – SPECIFICHE TECNICHE

ATTO A.1

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 79/409/CEE artt. 3, 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8	L. 157/92	l.r. 33/77
	DPR 357/97	l.r. 26/93
	DM 03.04.00	d.g.r. 14106/03
	DM 03.09.02	d.g.r. 18453/04
	DM 25.03.05, n. 427	d.g.r. 19018/04
	DM 25.03.05, n. 429	d.g.r. 1791/06

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'atto si applica alle aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 79/409/CEE.

In Lombardia sono state individuate 62 ZPS e per ciascuna è stato individuato un Ente Gestore dell'area. Con d.g.r. 1791/06 sono state individuate 5 tipologie di ZPS (Appendice ZPS) sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione transitorie. Tali misure di conservazione resteranno valide fino alla eventuale – in quanto non obbligatoria - approvazione, per ogni singola ZPS, di specifiche misure di conservazione o di specifico piano di gestione da parte dell'ente gestore.

OBBLIGHI

Il rispetto degli impegni relativi all'atto A1 prevede che per i terreni ricadenti in ZPS:

- i progetti di interventi che possono avere incidenze significative sulle ZPS siano sottoposti a valutazione di incidenza secondo la procedura di cui alla d.g.r. 14106/03;
- siano rispettate le misure di conservazione approvate con d.g.r. 1791/06 e le eventuali misure di conservazione/piani di gestione di ogni singola ZPS approvate/i dal relativo ente gestore.

L'agricoltore deve verificare con l'Ente Gestore della ZPS se un determinato intervento (es. costruzione di una stalla, taglio di piante, recinzioni, etc.) necessita dell'attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza. Pertanto nel caso in cui ci fosse tale necessità, l'agricoltore deve presentare all'Ente Gestore lo Studio di Incidenza.

Valutazione di Incidenza

*Ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97, in Regione Lombardia, a partire dal 3 aprile 2000, qualsiasi progetto di intervento che possa avere un'incidenza significativa su una ZPS e che non sia previsto e regolamentato dall'eventuale piano di gestione esistente, deve essere oggetto di un'opportuna **valutazione**, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima.*

*Con d.g.r. 14106/03 la Regione Lombardia ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza. Tale procedura prevede che la **Valutazione di Incidenza sia effettuata dall'ente gestore del sito**, sulla base di uno specifico Studio di Incidenza presentato dal proponente dell'intervento. Le modalità relative alla redazione dello studio di incidenza e alla richiesta di valutazione sono contenute nella d.g.r. 14106/03.*

Nei casi dubbi, è l'ente gestore del sito a determinare se un intervento sia da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione (es. autorizzazione paesaggistica), il rilascio della stessa è subordinato all'esito positivo della procedura di valutazione di incidenza, salvo i casi previsti nella d.g.r. 14106/03. La dgr 14106/03 (All. C - art. 6, comma 6) prevede anche i casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, a condizione, però, che il proponente dichiari che gli interventi proposti non abbiano incidenze significative sul sito Natura 2000. Tale esclusione riguarda gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma.

MODALITÀ OPERATIVE

Il funzionario controllore, prima della visita in azienda, verifica tramite le informazioni contenute nella domanda unica e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS –SIARL) il codice e la denominazione della ZPS e calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS.

Queste informazioni saranno in parte comunicate anche da OPR.

Inoltre, è indispensabile la consultazione preliminare dell'ente gestore del/i ZPS interessata/i, al fine di informarsi:

- ❑ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
- ❑ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
- ❑ se per gli interventi effettuati o da effettuarsi all'interno dell'azienda oggetto del controllo sono stati richiesti pareri sulla necessità di attivare la procedura per la valutazione di incidenza;
- ❑ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2006

Inoltre dal sopralluogo in campo, nel caso sia evidente la presenza di interventi strutturali da poco ultimati od in corso di realizzazione, il tecnico incaricato dovrà indicarne la tipologia (es.: impianti di trasformazione, fabbricati zootecnici, altri fabbricati, recinzioni salvo quelle a carattere provvisorio, strade, miglioramenti fondiari quali drenaggi, livellamenti, etc.) e, con l'ausilio dell'ente gestore, appurare se l'intervento rientra tra quelli da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi portata, gravità e durata di livello alto e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

ATTO A.2

PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 80/68/CEE artt. 4, 5	DLGS 152/99 artt.28-30	DGR N. 7/1048 – 28/7/2004
		DGR N. 7/19359 – 12/11/2004

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'atto si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di 1/3 (art. 28 del dlgs 152/99) e che sono tenute ad essere in possesso di un'autorizzazione allo scarico diretto in corpi idrici superficiali (art. 52 dlgs 152/99) in quanto gli scarichi di queste aziende non sono assimilabili alle acque reflue domestiche.

L'Atto A2 si applica inoltre a tutte le aziende in quanto impiegano carburanti e/o lubrificanti di origine petrolifera e/o detengono oli usati, filtri e batterie esauste.

OBIETTIVI

Prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose (che si ritrovano per esempio negli oli esausti e nei carburanti) e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

OBBLIGHI

Obblighi validi per tutte le aziende agricole

L'azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo.

La normativa prevede che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra debba essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.

In caso di serbatoi di carburanti interrati, lo stoccaggio si ritiene corretto ai fini del rispetto della norma.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici:

L'azienda agricola, che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di 1/3, è tenuta ad acquisire l'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose e a rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

NB- sono invece assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue delle imprese dedite esclusivamente all'agricoltura ed alla silvicoltura e/o ad attività di trasformazione delle produzioni complementari all'attività produttiva (esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione).

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue con recapito in acque superficiali/suolo viene inoltrata, in duplice copia, alle Amministrazioni Provinciali, utilizzando appositi modelli, ed è accompagnata da:

- una relazione tecnica;
- una planimetria 1:5000 con indicati l'esatta localizzazione dell'insediamento e l'esatta posizione degli scarichi di cui si richiede l'autorizzazione;
- attestazione avvenuto pagamento.

L'autorizzazione è preventiva, viene concessa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda ed ha validità di 4 anni; un anno prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore è tenuto a verificare:

- la localizzazione del serbatoio di carburanti e del deposito di oli lubrificanti, filtri e batterie esauste;
- l'assenza di perdite di carburanti e oli lubrificanti dai contenitori/distributori su suolo.

Si ritengono comportamenti non conformi alla norma:

- la mancanza delle vasche di contenimento sottostanti i serbatoi e la mancanza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato per lo stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- la presenza di contenitori/distributori con sistemi di spillaggio difettosi e a non perfetta tenuta stagna dei depositi che comportano perdite di sostanze pericolose.

NB – La presenza di vasche di contenimento sottostanti i contenitori/distributori di carburanti anche in presenza di mal funzionamento dei sistemi di spillaggio o alla non perfetta tenuta stagna dei contenitori, non viene considerata come violazione.

Inoltre, se il controllo viene effettuato in aziende che svolgono **prevalentemente** attività agroindustriali, oltre alle suddette verifiche, il funzionario provinciale deve verificare l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e la sua validità e, se scaduta, verificare la presenza della domanda di rinnovo (da presentarsi 1 anno prima della scadenza).

Prima dell'assegnazione dell'esito della check list, il funzionario provinciale deve accertarsi presso gli uffici competenti dell'Amministrazione provinciale se, nel caso di verifica effettuata dall'Autorità competente, nel corso dell'anno solare 2006 (1 gennaio – 31 dicembre), siano emerse inosservanze delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione che abbiano dato luogo a:

1. prescrizioni e diffide, che comportano la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni.

Si ha violazione qualora sia rilevata l'assenza di autorizzazione allo scarico oppure siano rilevati esiti negativi dei controlli delle Autorità competenti.

INTERVENTI CORRETTIVI

In assenza di un locale o di un contenitore chiuso o di un luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi o caratteristiche non sufficienti ad assicurarne l'assenza di dispersione: procedere a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'infrazione.

In presenza di autorizzazione agli scarichi scaduta o con vizi di forma: avviare la procedura di rinnovo o procedere all'eliminazione dei vizi formali entro 30 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'infrazione.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A.3

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 86/278/CEE art. 3, par. 1-2	DLGS 99/92	LR n. 37/93
		DGR 7/15994/03

CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

Il presente atto si ritiene applicabile e controllato positivamente anche se l'azienda, al momento del controllo non ha ancora ricevuto fanghi, ma solitamente li riceve.

OBIETTIVI

Disciplinare l'utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone il corretto utilizzo.

I fanghi derivano da processi di depurazione biologica delle acque reflue che provengono da insediamenti civili e industriali; affinché i fanghi possano essere utilizzati in agricoltura è necessario che:

- siano adeguatamente trattati ossia sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni;
- possiedano effetto concimante, ammendante e/o correttivo.

OBBLIGHI

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi);
- b. utilizzatore** dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).

*** NB = il termine "Utilizzatore" è usato convenzionalmente per indicare il titolare dell'autorizzazione relativa alla sola operazione di spandimento su suolo a beneficio dell'agricoltura (rif. tipologia autorizzazione R10 di cui alla delibera 7/15994 del 30/12/2003).*

Nell'ambito del controllo di condizionalità, l'agricoltore sottoposto a controllo, può rivestire uno dei seguenti ruoli:

1. **agricoltore che non è né produttore né utilizzatore** di fanghi, in quanto mette solo a disposizione di terzi i propri terreni per lo spandimento dei fanghi;
2. **agricoltore che è anche utilizzatore ma non produttore**, in quanto distribuisce personalmente i fanghi su terreni agricoli;
3. **agricoltore che è sia produttore sia utilizzatore**, in quanto oltre a distribuire fanghi sui terreni li produce ossia rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione.

Nella casistica rappresentata, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono soltanto gli agricoltori di cui al punto 2 e 3 in quanto utilizzano fanghi di depurazione su suoli agricoli propri o di terzi.

Tali soggetti, in qualità di titolari dell'autorizzazione, sono responsabili del corretto spandimento, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

Tuttavia, ai fini della condizionalità, anche l'agricoltore a controllo è responsabile del corretto spandimento sui suoi terreni.

1. Obblighi per l'agricoltore né produttore né utilizzatore:

A. acquisire e conservare copia dei seguenti documenti:

- autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente al soggetto che effettua lo spandimento;
- notifica delle operazioni di spandimento;
- registro di utilizzazione dei terreni con le annotazioni sulle operazioni di spandimento relative ai soli terreni di competenza dell'azienda agricola controllata;
- formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
- scheda di accompagnamento dei fanghi.

B. Rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti.

2. Obblighi per l'agricoltore utilizzatore ma non produttore:

A. acquisire e conservare i seguenti documenti, verificandone la corretta compilazione:

- autorizzazione allo spandimento rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente all'agricoltore in quanto distribuisce personalmente i fanghi;
- notifica delle operazioni di spandimento, corredata dei consensi allo spandimento;
- scheda di accompagnamento;
- formulario di identificazione;
- registro di utilizzazione dei terreni con le relative annotazioni sulle operazioni di spandimento;
- iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda.

B. Rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti.

3. Obblighi per l'agricoltore sia produttore ed utilizzatore:

oltre gli adempimenti citati, l'agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e conservare le analisi effettuate sui terreni e sui fanghi. In particolare, l'agricoltore produttore di fanghi deve annotare sul registro di carico e scarico i quantitativi di fanghi prodotti e quelli forniti; il tipo di trattamento impiegato; nomi ed indirizzi dei destinatari e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali).

In merito alla documentazione oggetto di verifica si precisa quanto segue.

L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia e ha validità massima di 5 anni o come indicato nell'atto di autorizzazione.

Il soggetto autorizzato comunica tramite notifica, con almeno 10 gg di anticipo alla Provincia, al Dipartimento ARPA provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni:

- gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- le colture in atto e quelle previste;
- le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- l'identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende spandere i fanghi;
- i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati nell'allegato IB del Dgls 99/92;
- i dati analitici dei terreni per i parametri indicati nell'allegato IIA del Dgls 99/92;
- il consenso allo spandimento da parte del conduttore del terreno interessato.

Il **registro di utilizzazione**, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente, deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

I fanghi nelle fasi di trasporto e utilizzazione devono essere corredati da:

- **scheda di accompagnamento**;
- **formulario di identificazione del fango** (contiene nome ed indirizzo del produttore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento, nome ed indirizzo del destinatario).

ATTENZIONE – Le informazioni del formulario di identificazione del fango possono essere contenute nella scheda di accompagnamento: in tal caso nella compilazione della check list, l'impegno si può considerare rispettato e pertanto il controllore appone il flag su SI alla voce "presenza del formulario di identificazione".

MODALITÀ OPERATIVE

Il tecnico incaricato dei controlli, effettuerà verifiche documentali riferite al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2006.

I controlli documentali interesseranno:

- sia la verifica della presenza della documentazione prevista dagli obblighi a seconda del ruolo che l'agricoltore riveste per l'atto A3;
- sia la corrispondenza tra le particelle identificate in notifica e quelle presenti sul registro di utilizzazione.

Il controllore sulle particelle individuate nella notifica dovrà verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo e dei divieti previsti.

E' vietato utilizzare fanghi nei seguenti casi:

- in terreni allagati, soggetti ad esondazioni, acquitrinosi, con falda affiorante, con frane in atto;
- in terreni con pendii maggiori del 15% o a vincolo idrogeologico se s.s.<30%;
- in terreni con pH inferiore a 5;
- in terreni a pascolo o foraggiere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta;
- in terreni dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da consumarsi crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- in terreni con colture in atto escluse le piante arboree.

La superficie oggetto di infrazione sarà calcolata in relazione al mancato rispetto delle condizioni tecniche di utilizzo e dei divieti previsti (dovrà essere indicata sia in termini percentuali che espressa in ettari in rapporto alla SAU aziendale).

Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

INTERVENTI CORRETTIVI

In caso di autorizzazione all'utilizzo di fanghi scaduta: avvio della procedura di rinnovo della stessa entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente:

- utilizzazione di fanghi con infrazione di tutte le condizioni di utilizzo e dei divieti previsti;
- utilizzazione di fanghi privi di ogni documentazione analitica.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale, farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A.4

PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 91/676/CEE artt. 4,5	DLGS 152/99	LR n. 37/93
	DM 19.04.99	DGR 6/17149 del 1/8/96
		DGR 19359 del 12/11/2004
		Dgr 6 marzo 1998 6/34964

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il controllo si applica solamente alle aziende agricole:

- con allevamenti, i cui terreni ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), identificate ai sensi della DGR 19359 del 12 novembre 2004 (Appendice D tabella A);
- senza allevamenti, i cui terreni, che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), vengono dati in concessione a terzi per lo spandimento dei reflui zootecnici.

Il presente atto si ritiene applicato e considerato rispettato nei casi in cui l'azienda agricola che ricade in ZVN sia esentata dal presentare il piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (PUA) o piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici semplificato (PUAS) o dalla comunicazione al Sindaco (vedere par. OBBLIGHI).

OBIETTIVI

Garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

L'atto riguarda la disciplina dello spandimento al suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli reflui zootecnici.

OBBLIGHI

L'allevatore che produce e spande reflui zootecnici deve essere in possesso di un piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (PUA) o piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici semplificato (PUAS) oppure, in caso di allevamento di consistenza limitata¹, è tenuto ad inviare una semplice comunicazione relativa alla consistenza dell'allevamento al Sindaco del comune ove si trova il centro aziendale.

Sono esenti dalla presentazione del PUA/PUAS e dalla presentazione della suddetta comunicazione:

- le aziende con allevamento familiare avente come scopo il consumo diretto familiare, ossia costituite da un insediamento con meno di 100 capi complessivi per le varie specie di animali da cortile oppure avere meno di 1 tonnellata di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini) con massimo complessivo di 3 tonnellate;

¹ Allevamento inferiore a 8 tonnellate di peso vivo per bovini, suini, equini, bufalini, ovini e caprini; inferiore a 3 t di peso vivo per avicunicoli.

- le aziende con allevamento che producono solo letame bovino con metodo tradizionale, ossia con un allevamento di bovini da latte e/o da carne a stabulazione fissa oppure su lettiera integrale senza produzione di liquame.

Il PUA/PUAS è il documento indicante i criteri che l'agricoltore intende seguire per impiegare i reflui in forma agronomicamente corretta.

La distribuzione dei liquami è concessa unicamente su terreni registrati in un PUA/PUAS. I terreni agricoli adibiti allo spandimento dovranno essere disponibili per proprietà, affitto o per accordi specifici che saranno dichiarati dal concedente (con contratto scritto di convenzione d'uso per lo spandimento).

La domanda di autorizzazione corredata da PUA/PUAS completi di allegati, è presentata al Comune ove ha sede il centro aziendale.

Il provvedimento di autorizzazione emesso dal Sindaco contenente le eventuali prescrizioni e il termine per l'adeguamento degli stoccaggi dovrebbe essere emesso entro 40 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda.

In assenza di risposta da parte del Sindaco nei termini previsti, vale la regola del silenzio e assenso sulla distribuzione prevista dal PUA - PUAS.

L'allevatore nell'effettuare lo spandimento di liquami deve rispettare i seguenti obblighi e divieti:

1. rispetto del calendario di distribuzione;
2. rispetto del divieto di spandimento:
 - A. su terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti alla alimentazione umana;
 - B. su terreni con ristagni d'acqua, gelati, o ricoperti di neve;
 - C. su terreni distanti meno di 200 m dai punti di captazione di pubblico acquedotto o di acquedotto privato di pubblico interesse;
 - D. su superfici non interessate da attività agricola (ammessa nelle attività di carattere vivaistico);
 - E. su aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);
 - F. su aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;
 - G. su terreni situati a distanza inferiore a 10 metri da corsi d'acqua;
 - H. nel periodo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio, salvo deroghe del Sindaco;
 - I. durante l'evento piovoso e per almeno un giorno dopo l'evento piovoso stesso.

Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta.

Se al momento della presentazione del PUA/PUAS gli stoccaggi presenti in azienda risultavano non sufficienti a quelli richiesti dal PUA/PUAS (rif. tab. 11.2 del PUAS o 11.3 del PUA), l'allevatore deve adeguare le strutture esistenti alle esigenze di stoccaggio determinate nel PUA-PUAS, entro i termini previsti dalla normativa regionale vigente.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore deve innanzitutto verificare l'applicabilità della norma sulla base della consistenza zootecnica, della tipologia di allevamento e dell'ubicazione aziendale: quindi verranno sottoposte a controllo solamente le aziende che ricadono nelle ZVN.

NB – Sebbene un'azienda zootecnica abbia presentato il PUA/PUAS, l'atto non viene controllato se la stessa non ha terreni ricadenti in uno dei comuni indicati dalla tabella A / Appendice D del PTUA.

Il controllore verifica la presenza del PUA/PUAS ovvero della comunicazione, a seconda dei casi previsti.

Il controllo sarà svolto visionando e verificando:

- il PUA/PUAS con tutta la documentazione allegata;
- la presenza di strutture di stoccaggio e in loro assenza la documentazione attestante l'avvio dell'iter burocratico per la loro realizzazione;
- la realizzazione della vasca di stoccaggio prevista in progetto al momento della presentazione del PUA/PUAS;
- il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente e dal PUA/PUAS, se rilevabili al momento del controllo.

La verifica del rispetto dei divieti deve essere eseguita con l'ausilio della cartografia sui terreni aziendali oggetto di spandimento.

NB – In assenza totale di strutture di stoccaggio liquami (ma PUA/PUAS presente), si considera non rispettato il calendario di distribuzione previsto dal PUA/PUAS; pertanto la portata assume valore alto. Nel caso mancassero totalmente le strutture di stoccaggio liquami e contemporaneamente il PUA/PUAS non fosse stato presentato, tutti gli indici di verifica (P,G,D) assumono livello alto.

INTERVENTI CORRETTIVI

In assenza di richiesta di autorizzazione allo spandimento presentata al Sindaco: procedere a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'infrazione.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A.5

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA (Direttiva Habitat)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 92/43/CEE artt. 6,13, 15 e 22 lett.B	L. 157/92	l.r. 33/77, come modificata dalla l.r. 4/02 (art.24ter)
	DPR 357/97	DGR 08.08.03, n. 14106 e succ. mod.
	DM 03.04.00	DGR 25.01.2006, n.1791
	DM 25.03.04	
	DM 03.09.02	
	DM 25.03.05, n. 427	
	DM 25.03.05, n. 428	
	DM 25.03.05, n. 429	

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'atto si applica alle aziende agricole i cui terreni ricadono nei Siti di Importanza Comunitaria istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. In Lombardia i SIC sono in totale 175 (Appendice SIC) e per ciascuno è stato individuato un Ente Gestore del sito.

OBBLIGHI

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso e dell'eventuale pianificazione di settore prevista dal piano.

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC non normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli previsti dalle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).

In ogni caso, l'agricoltore deve verificare con l'Ente Gestore dell'area SIC se un determinato intervento (es. costruzione di una stalla, taglio di piante, recinzioni, etc.) necessita dell'attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza. Pertanto nel caso in cui ci fosse tale necessità, l'agricoltore deve presentare all'Ente Gestore lo Studio di Incidenza.

Valutazione di Incidenza

*Ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97, in Regione Lombardia, a partire dal 3 aprile 2000, qualsiasi progetto di intervento che possa avere un'incidenza significativa su un SIC, e che non sia previsto e regolamentato dall'eventuale piano di gestione esistente, deve essere oggetto di un'opportuna **valutazione**, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima.*

*Con d.g.r. 14106/03 la Regione Lombardia ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza. Tale procedura prevede che la **Valutazione di Incidenza sia effettuata dall'ente gestore del sito**, sulla base di uno specifico Studio di Incidenza presentato dal proponente dell'intervento. Le modalità relative alla redazione dello studio di incidenza e alla richiesta di valutazione sono contenute nella d.g.r. 14106/03.*

Nei casi dubbi, è l'ente gestore del sito a determinare se un intervento sia da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione (es. autorizzazione paesaggistica), il rilascio della stessa è subordinato all'esito positivo della procedura di valutazione di

incidenza, salvo i casi previsti nella d.g.r. 14106/03. La dgr 14106/03 (All. C - art. 6, comma 6) prevede anche i casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, a condizione, però, che il proponente dichiari che gli interventi proposti non abbiano incidenze significative sul sito Natura 2000. Tale esclusione riguarda gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma.

MODALITÀ OPERATIVE

Il funzionario controllore, prima della visita in azienda, verifica tramite le informazioni contenute nella domanda unica e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS –SIARL) il codice e la denominazione del SIC e calcola la superficie aziendale compresa nel SIC.

Queste informazioni saranno in parte comunicate anche da OPR.

Inoltre, è indispensabile la consultazione preliminare dell'ente gestore del/i SIC interessato/i, al fine di informarsi:

- ❑ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
- ❑ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
- ❑ se per gli interventi effettuati o da effettuarsi all'interno dell'azienda oggetto del controllo sono stati richiesti pareri sulla necessità di attivare la procedura per la valutazione di incidenza;
- ❑ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2006.

Controllo in azienda ricadente in un SIC normato da un piano territoriale o di gestione

Il controllore verifica gli impegni specifici che l'agricoltore deve rispettare secondo quanto previsto dal piano di gestione o territoriale.

In caso di rilevazione di infrazione, il controllore è tenuto a misurare la superficie compresa nel sito con mancato rispetto dei divieti fissati dall'Ente Gestore e la relativa percentuale.

Inoltre dal sopralluogo in campo, nel caso sia evidente la presenza di interventi strutturali da poco ultimati od in corso di realizzazione, il tecnico incaricato dovrà indicarne la tipologia (es.: impianti di trasformazione, fabbricati zootecnici, altri fabbricati, recinzioni salvo quelle a carattere provvisorio, strade, miglioramenti fondiari quali drenaggi, livellamenti, etc.) e, con l'ausilio dell'ente gestore, appurare se l'intervento rientra tra quelli da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza.

Controllo in azienda ricadente in un SIC non normato da un piano territoriale o di gestione

Gli impegni che l'agricoltore deve rispettare sono quelli previsti dalle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) e sono controllati da parte di AGEA nell'ambito del controllo di ammissibilità.

Pertanto il funzionario provinciale si limita a verificare:

- ❑ la presenza di interventi strutturali da poco ultimati od in corso di realizzazione, così come sopra appena descritto;
- ❑ gli interventi, riportati nella check list, che necessitano di informativa sono stati comunicati all'Ente gestore.

Egli deve compilare la parte della check list relativa alle verifiche di sua competenza e deve inviarla ad OPR per la definizione dell'esito finale.

NB – Solo per l'atto A5 SIC SENZA PIANO il funzionario non dovrà compilare a SIARL la relazione di controllo/PARTE II.

INTERVENTI CORRETTIVI

Gli interventi correttivi sono previsti solo nei seguenti casi:

Violazioni alle Norme BCAA

- sia violata una o più Norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda e superficie aziendale compresa in SIC per almeno il 50%;
- portata, gravità e durata di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO A.6-A.7-A.8-A.8bis IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
--

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 92/102/CEE artt. 3, 4 e 5	DPR 317/96	Nota DG Sanità prot. N° 57442 del 29/12/2005
REG 911/04	DPR 437/00	
REG 1760/00	DM 31/01/02	
REG 21/04	DM 07/06/02	
	DM 13/11/04	

CAMPO DI APPLICAZIONE

Aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni, in particolare di quelle bovine, attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

L'azienda allevatrice deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in Banca Dati Regionale – Banca Dati Nazionale (di seguito identificata BDR/BDN) entro 7 giorni (30 giorni per ovi-caprini).

L'allevatore deve richiedere i marchi auricolari ed effettuare la marcatura, nei tempi e secondo le modalità previste per ogni specie animale.

Altro compito importante è quello di tenere ed aggiornare il registro di stalla (anche informatizzato), composto da pagine progressivamente numerate vidimate dal Servizio veterinario competente. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni.

Il modello 4 (ossia il modello di dichiarazione di provenienza degli animali) è invece un documento che segue lo spostamento dei capi e deve essere conforme all'allegato D della nota Ministeriale DGVA/VIII/27817/P.I.5.i/8.

Per quanto riguarda l'anagrafe zootecnica, la regione Lombardia è dotata di una propria banca dati regionale (BDR): gli impegni stessi, secondo le tempistiche previste, vengono adempiuti dai CAA, APA o dai Servizi Veterinari (ASL) delegati dai detentori degli animali.

Bovini

Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda. Nel caso in cui il capo provenga da Paesi terzi, la marcatura va fatta entro 20 giorni dai controlli.

L'allevatore deve richiedere all'ASL tramite l'operatore delegato i marchi auricolari (accompagnati da apposita cedola identificativa) e provvedere personalmente alla marcatura. Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa.

L'avvenuta marcatura e la cedola identificativa devono essere comunicate ed inviata all'ente delegato (CAA, APA, ASL) entro 7 giorni e la registrazione in BDR deve essere effettuata entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Il passaporto rilasciato dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell'Ente Delegato, deve sempre accompagnare l'animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione individuale.

Se un bovino viene introdotto in allevamento, l'allevatore deve annotare il passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla.

In caso di smarrimenti di marchi auricolari e passaporti, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di nuovi marchi.

In caso di movimentazioni, l'aggiornamento del registro di stalla deve essere effettuato entro 3 giorni ed entro 7 giorni deve essere inviato all'ente delegato copia del modello 4 e nei successivi 5 giorni lavorativi deve essere aggiornato il dato in BDR/BDN.

In caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ed aggiornare il registro di stalla e la BDR.

Ovicaprini

L'obbligo della registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento è prevista entro il 30 aprile di ogni anno ed è riferita al mese di marzo. Tale registrazione è consentita solo presso l'ASL.

Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consiste nell'applicazione di un tatuaggio (riporta il cod. allevamento) e/o di un marchio auricolare (n° individuale): i singoli capi non sono obbligatoriamente riportati nei registri aziendali, la consistenza è invece obbligatoria.

Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Identificazione

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della loro movimentazione mediante doppia marca auricolare univoca ed individuale (IT+13 numeri) oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT+ 12 numeri).

NB - In caso di smarrimento/illegibilità di entrambe le marche il detentore degli animali provvede alla sostituzione con doppia marca tenendo traccia sul registro di stalla dell'abbinamento con il codice precedente; in caso di smarrimento/illegibilità di una sola marca la sostituzione con nuova marca doppia è obbligatoria solo prima della movimentazione sempre tenendone traccia sul registro di stalla.

Gli animali originari di un altro Stato Membro conservano l'identificazione iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo devono essere identificati nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata nel paese terzo è iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tale nuova identificazione non è necessaria se l'animale è destinato ad essere macellato nei 5 giorni lavorativi successivi.

Registrazione sul registro di stalla o registro aziendale

I detentori tengono un registro di stalla aggiornato manualmente o in modo informatizzato, che deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata: la consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale sono obbligatoriamente riportati nel registro aziendale.

A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su modello 4. Ogni spostamento degli animali deve essere comunicato ai CAA o APA o ASL entro 7 giorni dall'evento al fine della registrazione in BDN/BDR nei successivi 5 giorni lavorativi.

Le registrazioni sul registro di stalla vengono effettuate entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento individualmente e non per partita.

Deroghe per greggi vaganti e allevamenti di consistenza superiore ai 100 capi

In Regione Lombardia, il capo da destinare al macello prima dei 12 mesi può essere identificato mediante applicazione di marche singole riportante il solo codice aziendale (es. IT 001BG001).

Le registrazioni sul registro di stalla vengono effettuate entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento **non individualmente ma per partita** (il detentore compila la parte del registro di stalla relativo al registro di carico e scarico per partita).

Specifica Regione Lombardia e eccezioni	
Aziende sotto i 100 capi	Aziende sopra i 100 capi
<u>Da 0 a 6 mesi</u> = non obbligatorio l'identificazione	
<u>Per tutti i capi maggiore di 6 mesi</u> = doppia marchiatura univoco ed individuale (marchio giallo IT + 13 o 12 numeri)	<u>Per i capi destinati al macello tra 6 e 12 mesi</u> = marchiatura semplificata (marchio salmone IT + 001BG001)
	<u>Per i capi oltre i 12 mesi</u> = doppia marchiatura univoco ed individuale (marchio giallo IT + 13 o 12 numeri)
<u>Registro di stalla</u> : registrazioni individuali e non per partita	<u>Registro di stalla</u> : registrazioni solo per partita per i capi in possesso della marcatura semplificata (capi sotto i 12 mesi destinati al macello) mentre registrazione individuale per i capi con doppia marchiatura (sopra i 12 mesi)

Qualora un capo proveniente da allevamenti lombardi in deroga o da altre regioni venga introdotto in un allevamento inferiore ai 100 capi, il detentore deve sostituire la marca unica con marca doppia entro 7 giorni dall'introduzione o comunque prima della movimentazione, tenendo traccia della marca precedente sul registro d'allevamento.

Suini

Le aziende zootecniche che allevano suini sono tenute alla registrazione presso l'ASL territorialmente competente.

Gli animali devono essere contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio, prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita. Il tatuaggio riporta il codice allevamento e non è individuale. Nel registro di stalla deve essere riportato il numero degli animali presenti in azienda (partita) e l'aggiornamento del registro di stalla degli animali nati/introdotti/morti deve avvenire entro 15 giorni dall'evento. La movimentazione dei capi è certificata tramite una scheda di partita di allevamento, riportante i dati identificativi dell'allevamento, la data di partenza degli animali, il numero degli animali della partita, il tatuaggio degli animali.

MODALITÀ OPERATIVE

Strutturandoli in modo diverso in ragione della diversa tipologia di allevamento, i controlli riguarderanno sostanzialmente:

1. la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro di stalla e della sua corretta compilazione;
2. la presenza dei documenti identificativi previsti (es. passaporti per i bovini, modelli 4, ...);
3. la corretta registrazione ed identificazione dei capi (presenza di marchi auricolari, tatuaggi...).

L'assenza assoluta ed immotivata del registro fa assumere un carattere intenzionale all'infrazione. Nel caso in cui l'allevatore non si sia attenuto, senza giustificato motivo, agli adempimenti previsti dal Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali (es. mancata notifica all'Anagrafe,

mancata marchiatura dei capi, mancata annotazione dei movimenti sul registro di stalla, ecc.), il controllore dovrà darne segnalazione all' Autorità Sanitaria per i provvedimenti di competenza.

Bovini

Il funzionario provinciale effettuerà un controllo di **tipo prevalentemente documentale** che dovrà interessare l'intero allevamento, saranno controllati:

- i passaporti;
- i capi presenti sul registro di stalla;
- i capi presenti in stalla;
- i capi presenti in BDR/BDN.

I capi del registro di stalla, compatibilmente con i tempi previsti dalla normativa per la registrazione in BDN/BDR, devono coincidere con quelli presenti in stalla e quelli presenti in BDR/BDN.

Di seguito si precisano alcuni casi particolari che non originano capi anomali:

1. capo momentaneamente privo di marchi auricolari, in presenza della richiesta di duplicato spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa;
2. capo presente sul registro e/o in BDR/BDN ma non presente in stalla perché deceduto/sostituito/venduto, in presenza della documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto prima del termine di notifica stabilito dalla normativa vigente;
3. capo presente in stalla ma non presente sul registro e/o in BDR/BDN perché nato/sostituito/acquistato, in presenza della documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente;
4. registro aziendale di stalla o i passaporti dei capi non presenti in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario, in presenza di una dichiarazione/ricevuta della ASL/veterinario che attesti il fatto o comunque fornitura della documentazione mancante entro 48 ore.

Esempio A : capi presenti sul registro di stalla non coincidenti con quelli in BDR

Sul registro di stalla risultano venduti in data 00/00/2006 n. 5 capi. Tali capi, al momento del controllo, risultano ancora in carico a quel codice allevamento in BDR/BDN.

Tale difformità non origina infrazione se si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono ancora trascorsi i tempi tecnici di registrazione in BDN,
- 2) è comprovato l'inoltro della richiesta di aggiornamento della BDR/BDN all'ente delegato (CAA, APA, ASL),
- 3) è presente in azienda il modello 4 che indica la destinazione dei capi mancanti.

Esempio B: n. di passaporti non coincidenti con i capi presenti in stalla

I passaporti in azienda sono 131 e i bovini presenti in stalla sono 135.

Tale difformità non origina infrazione se si verificano le seguenti condizioni:

- 1) i n. 4 passaporti mancanti sono riconducibili ai bovini nati da pochi giorni
- 2) sono presenti n. 4 cedole identificative,
- 3) è presente la documentazione comprovante l'inoltro della richiesta di rilascio del passaporto all'ente delegato.

In presenza di capi anomali, si dovrà procedere al calcolo degli indici di verifica della condizionalità (portata, gravità, durata).

Il funzionario provinciale, oltre al suddetto controllo documentale, effettuerà un controllo oggettivo in stalla allo scopo di verificare la corretta identificazione dei capi (presenza marchi auricolari).

Nel caso in cui vengano riscontrati irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si precisa quanto segue:

- ❑ un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- ❑ un bovino sprovvisto di marchi auricolari, la cui assenza non è nessun modo giustificabile è considerato come non accertato;
- ❑ se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali che ne impediscano l'identificazione, l'animale in questione è considerato come non accertato e dovrà essere segnalato all'Autorità competente.

Ovicaprini e suini

Nel caso di allevamenti di suini e ovicapri il funzionario provinciale dovrà accertare:

- iscrizione dell'azienda presso l'ASL e/o in BDN/BDR;
- presenza del registro di stalla, del suo aggiornamento e della sua corretta compilazione;
- presenza di capi provvisti di marchio e/o tatuaggio e con marcatura completa (osservanza delle norme di identificazione).

Il numero dei capi registrati sul registro di stalla deve coincidere con quelli presenti in stalla.

Di seguito si precisano alcuni casi particolari che non originano capi anomali:

Esempio A – n. capi in stalla diversi da quelli presenti sul registro di stalla

In azienda sono stati rilevati 1320 capi mentre sul registro di stalla risultano 1520.

Tale difformità non origina infrazione se si verificano le seguenti condizioni:

- è presente in azienda il modello 4 che indica la destinazione dei capi mancanti;
- non sono ancora trascorsi i tempi massimi previsti per l'aggiornamento del registro.

Esempio B – capi non marchiati

L'assenza di tatuaggio o di marchi auricolari non comportano necessariamente infrazione se:

- i suini hanno un'età inferiore ai 70 giorni;
- gli ovicapri hanno un'età inferiore a 6 mesi.

INTERVENTI CORRETTIVI

Gli interventi correttivi sono sempre obbligatori e consistono nella completa regolarizzazione della documentazione aziendale entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 ed a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 15 dicembre 2005, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale degli interventi correttivi prescritti, farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

Infine, l'assenza del registro aziendale e/o la mancata registrazione dell'azienda in BDN/BDR (bovini, bufalini, ovicapri) o presso la ASL (suini) saranno considerate infrazioni a carattere intenzionale.

ATTO B9

IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
DIR 91/414/CEE	DLGS 194/95	DGR 25/11/2002
	DPR 290/01	Circolare n. 17 14/04/2004
	CIRC 30/10/02	
	DM 09.08.02	
	DLGS 65/03	
	DM 27.08.04	

CAMPO DI APPLICAZIONE

Aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari.

L'atto si applica anche quando i soggetti si avvalgono di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti.

OBIETTIVI

Garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell'ambiente.

OBBLIGHI

I prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) cosiddetti "in classe" possono essere impiegati solo dall'operatore in possesso dell'autorizzazione (c.d. patentino), che è anche responsabile della loro corretta custodia e del loro impiego.

Pertanto ogni qualvolta viene eseguito un trattamento, l'operatore deve attenersi alle disposizioni in etichetta e nella scheda di sicurezza.

Prodotti in classe:

Il patentino, rilasciato dalla Provincia, è valido 5 anni e serve per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti in classe. All'acquisto di tali prodotti viene rilasciato all'acquirente, in duplice copia, un modulo di vendita che deve essere compilato in tutte le sue parti e conservato sia dall'acquirente che dal venditore. Tale modulo riporta i seguenti dati:

- estremi della ditta commerciale che vende i prodotti;
- generalità e residenza acquirente, numero e data rilascio o rinnovo patentino;
- numero progressivo modulo di vendita da riportare nel registro di carico-scarico;
- elenco dei prodotti T+, T, Xn acquistati;
- firma della persona che acquista e si assume la responsabilità per la corretta conservazione e impiego.

Sito di stoccaggio dei prodotti

I prodotti acquistati devono essere conservati osservando le seguenti norme:

- in azienda occorre disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino;
- la porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave e deve essere correttamente segnalata;
- il magazzino deve essere arieggiato e asciutto.

Qualora non si disponga di un locale con tali caratteristiche, i prodotti fitosanitari si possono conservare nei seguenti modi, purché chiaramente segnalati:

- entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all'interno del magazzino, ove però non devono essere conservati alimenti, bevande, mangimi;
- chiusi a chiave dentro un armadio in metallo dotato di idonee feritoie.

Per la scelta dei locali è consigliabile escludere piani interrati e seminterrati, utilizzare locali arieggiati, utilizzare pavimenti e pareti lavabili.

Registro dei trattamenti

L'utilizzatore ha l'obbligo della tenuta del registro dei trattamenti dei fitofarmaci (c.d. quaderno di campagna) dove devono essere annotati tutti gli interventi effettuati. Ogni registrazione relativa all'utilizzo dovrà avvenire preferibilmente entro 48 ore dal trattamento e comunque non oltre i 30 gg. Insieme al registro devono essere conservate tutte le bolle o le fatture di acquisto di prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) e le schede di sicurezza.

Il registro contiene l'indicazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari compilati per ogni diversa coltura presente in azienda o UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). Oltre alla data e al nome commerciale del prodotto vanno indicate la quantità impiegata, la superficie trattata, l'avversità che rende necessario il trattamento, l'indicazione di chi effettua il trattamento, la coltura trattata e la fase fenologica in cui si trova (data semina, fioritura, raccolta, superficie, firma utilizzatore).

NB – il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Le registrazioni devono essere complete e leggibili. Il registro deve essere conservato per l'anno successivo a cui si riferiscono i trattamenti.

Casi particolari:

Nel caso in cui l'azienda, appartenga ad una **cooperativa di produttori**, il registro di trattamenti (unico per tutti gli associati) è generalmente conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante se l'azienda delega alla cooperativa sia l'acquisto che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Nel caso in cui **l'agricoltore si avvalga di contoterzisti** per l'effettuazione del trattamento, il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda citando nelle note i dati identificativi del contoterzista; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato previa delega del titolare dell'azienda agricola .

Nel caso in cui **l'utilizzatore e/o l'acquirente** dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa dal titolare; in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Dispositivi di protezione individuali

L'utilizzatore deve munirsi dei dispositivi di protezione minimi previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.).

MODALITÀ OPERATIVE

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del registro dei trattamenti, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

In assenza del registro, la gravità dell'infrazione è considerata di livello alto e il livello di portata segue quello della gravità.

Il controllore verificherà che ogni registrazione sia stata annotata entro e non oltre 30 giorni dall'utilizzo del prodotto e che il registro sia compilato in ogni sua parte.

Il registro si considera non compilato in modo conforme in caso di mancanza dei seguenti elementi: data semina, fioritura, raccolta, superficie, firma utilizzatore.

In ogni caso, deve controllare che l'operatore si sia attenuto alle disposizioni in etichetta e nella scheda di sicurezza ossia abbia rispettato le condizioni di utilizzo.

Inoltre è tenuto a verificare che non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su una coltura non prevista in etichetta e che non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste. La voce “Dosi e Modalità di impiego” in etichetta indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dosi di impiego.

Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che per colture floricole ed ornamentali non è previsto.

Nel caso si constati un utilizzo di prodotti fitosanitari Molto Tossici (T+), Tossici (T) e Nocivi (Xn), verificare che l'utilizzatore sia in possesso di regolare patentino, ovvero che il patentino sia in corso di validità e, in caso contrario, che abbia presentato regolare domanda di rinnovo. Allo stesso modo in caso di utilizzatore di questa particolare tipologia di prodotti, dovrà essere verificata la presenza di bolle o fatture di acquisto rilasciate dal venditore.

Sempre in etichetta si riscontrano frasi di rischio e consigli di prudenza, che indicano il rischio per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.

Inoltre, il controllore verifica la presenza dei dispositivi di protezioni individuali e del sito di stoccaggio.

NB – Se l'agricoltore si avvale di contoterzisti o di cooperative: i dispositivi di sicurezza, l'armadietto, le bolle o fatture di acquisto dei prodotti in classe e il patentino potrebbero mancare. Nella compilazione della check list, l'impegno si considera comunque rispettato e pertanto il controllore appone il flag su SI. Questi casi sono da specificare nelle note della check list.

INTERVENTI CORRETTIVI

In assenza del registro dei trattamenti: provvedere all'istituzione nei casi previsti entro 10 giorni.

In presenza del registro dei trattamenti non aggiornato: provvedere entro 10 giorni alla regolare registrazione delle informazioni.

Nel caso in cui non venga riscontrata la presenza di un sito a norma ovvero di un sito che presenti le caratteristiche minime soprariportate: procedere con l'istituzione o la messa a norma del sito di stoccaggio entro 30 giorni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, nel caso in cui sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di patentino e di registro dei trattamenti e contemporaneo mancato rispetto delle norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari, l'infrazione sarà considerata commessa con intenzionalità.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

ATTO B11 SICUREZZA ALIMENTARE
--

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COMUNITARIA	NAZIONALE	REGIONALE
REG (CE) 178/02	DM 27.05.04	
	DM 14.01.05	
	Legge 119/2003	
	DM 31 luglio 2003	

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'atto riguarda le aziende agricole con allevamenti bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte fresco per uso alimentare (latte che non viene trasformato).

OBIETTIVI

Prevedere l'adempimento dell'obbligo per gli agricoltori di rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare. Il sistema di rintracciabilità deve prevedere la registrazione e la conservazione delle informazioni relative ai fornitori, ai destinatari e alla natura dei prodotti che entrano nei processi produttivi delle realtà aziendali.

OBBLIGHI

Gli agricoltori ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di:

- documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

La documentazione attestante le informazioni relative agli obblighi elencati deve essere facilmente accessibile (es. fatture organizzate per data, per fornitore, per prodotto, etc. oppure si ritiene facilmente accessibile una fattura e/o bolla che viene agevolmente reperita dal produttore su richiesta del controllore (es. richiesta di documentazione relativa all'acquisto della coltura in atto).

Inoltre, deve essere redatto un manuale aziendale di tracciabilità del latte secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MIPAF del 14/01/2005 "Linee guida per la stesura del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte". Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

NB –Il manuale e i documenti di registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purchè vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- il manuale deve essere comunque realizzato;
- il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;

- il manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore è tenuto a verificare limitatamente all'anno in corso la presenza e l'accessibilità:

- dei modelli 4 che rappresentano le attestazioni sanitarie relative alle movimentazione del bestiame sia in entrata sia in uscita (da o verso altri allevamenti, oppure verso il macello);
- del registro di stalla;
- del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne garantendo così il rispetto del regime delle quote latte e del suo aggiornamento;
- di fatture e/o documenti di trasporto o bolla di consegna di vendita e/o acquisto di mangimi e foraggi;
- del manuale aziendale di tracciabilità del latte.

INTERVENTI CORRETTIVI

In caso di Manuale presente ma non rispondente a quanto stabilito dalla norma oppure con registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne non aggiornato: regolarizzazione ed aggiornamento entro 10 giorni dall'esecuzione del controllo.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 4432/05, l'infrazione sarà considerata commessa con intenzionalità nel caso in cui sia rilevata la contemporanea assenza di Manuale e Documentazione relativa ai movimenti in uscita del prodotto e assenza del Registro di stalla.

In ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

**RELAZIONE DI CONTROLLO/PARTE I**

DOMANDA N.	RAGIONE SOCIALE	CUAA

<u>CARATTERI DEL CONTROLLO</u>			
Preavviso:	Tipo _____	Data _____	
Controllo non effettuato:			
Cause di forza maggiore	<input type="checkbox"/>	Irreperibilità del richiedente	<input type="checkbox"/>
Irreperibilità dell'azienda	<input type="checkbox"/>	Altre cause imputabili all'imprenditore	<input type="checkbox"/>

INCARICATI DEL CONTROLLO:

Cognome e Nome	Ente/Amministrazione provinciale

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
_____	_____
RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente) _____	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____	
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ___/___/___ DATA FINE DEL CONTROLLO ___/___/___

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità degli Atti - (CGO)		
ATTO	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL FUNZIONARIO CONTROLLORE
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A1 <u>Conservazione degli uccelli selvatici (DIR 79/409/CEE)</u>	Terreni aziendali in ZPS: <div style="text-align: center;">SI NO</div> 1. Codice Sito - Denominazione Sito: <hr/> 2. Codice Sito - Denominazione Sito: <hr/> Presenza interventi strutturali in corso di realizzazione: <div style="text-align: center;">SI NO</div> Tipologia intervento strutturale: _____	<u>Atto applicabile</u> Si No <u>Atto controllato</u> Si No <u>Rilevato comportamento non conforme</u> Si No
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A2 <u>Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (DIR 80/68/CEE)</u>	Azienda che detiene oli usati, filtri e batterie esauste: <div style="text-align: center;">SI NO</div> Azienda che impiega carburanti e/o lubrificanti di origine petrolifera: <div style="text-align: center;">SI NO</div> Aziende che non devono avere autorizzazione allo scarico A. Azienda dedita esclusivamente ad attività agricola o silvicola: <div style="text-align: center;">SI NO</div> B. Azienda con attività agroindustriale produttrice di acque reflue assimilabili a quelle prodotte in ambito domestico che svolge attività di trasformazione agroindustriale con materia prima lavorata proveniente per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione dei terreni in conduzione: <div style="text-align: center;">SI NO</div> Aziende che deve avere autorizzazione allo scarico C. Azienda che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno per più di 1/3 : <div style="text-align: center;">SI NO</div>	<u>Atto applicabile</u> Si No <u>Atto controllato</u> Si No <u>Rilevato comportamento non conforme</u> Si No
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A3 <u>Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (DIR 86/278/CEE)</u>	<u>Azienda sui cui terreni si effettua spandimento di fanghi di depurazione:</u> <div style="text-align: center;">SI NO</div> Lo spandimento fanghi di depurazione è già avvenuto al momento del controllo: <div style="text-align: center;">SI NO</div> Agricoltore è produttore di fanghi: SI NO Agricoltore è utilizzatore di fanghi SI NO	<u>Atto applicabile</u> Si No <u>Atto controllato</u> Si No <u>Rilevato comportamento non conforme</u> Si No

<input type="checkbox"/> A4 <input type="checkbox"/> <u>Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (DIR 91/676/CEE)</u>	<p><u>Azienda ricadente in zona ZVN:</u></p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Azienda con allevamento avente consistenza limitata:</p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Azienda <u>non zootecnica</u> che concede terreni per lo spandimento:</p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Azienda produttrice di liquame:</p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Azienda con allevamento per consumo familiare:</p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Azienda produttrice di letame tradizionale:</p> <p style="text-align: center;">SI NO</p>	<p><u>Atto applicabile</u></p> <p>Si No</p> <p><u>Atto controllato</u></p> <p>Si No</p> <p><u>Rilevato comportamento non conforme</u></p> <p>Si No</p>
<input type="checkbox"/> A5 <input type="checkbox"/> <u>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)</u>	<p><u>Azienda con terreni ricadenti in zona SIC:</u></p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>1) Codice Sito - Denominazione Sito: _____</p> <p><u>Esistenza del piano di gestione</u></p> <p>Si No</p> <p>2) Codice Sito - Denominazione Sito: _____</p> <p><u>Esistenza del piano di gestione:</u></p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Presenza interventi strutturali in corso di realizzazione:</p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Tipologia: _____</p> <p><i>NB il controllo di questo atto si ritiene parziale in caso di terreni che ricadono in un SIC sprovvisto di piano di gestione in il controllo viene completato da AGEA con la verifica del rispetto delle BCAA</i></p>	<p><u>Atto applicabile</u></p> <p>Si No</p> <p><u>Atto controllato</u></p> <p>Si No</p> <p><u>Rilevato comportamento non conforme</u></p> <p>Si No</p>
<p>A6 - <input type="checkbox"/> Identificazione <input type="checkbox"/> registrazione degli animali (DIR 92/102/CEE)</p> <p>A7 Marchi auricolari, registro delle aziende e passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini (REG 911/2004 e REG 1760/2000)</p> <p>A8 Identificazione e registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (REG 1760/2000)</p> <p>A8bis Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (REG 21/2004)</p>	<p><u>Aziende con allevamento bovino, bufalino, suinicolo, ovicaprino:</u></p> <p style="text-align: center;">SI NO</p> <p>Cod. allevamenti Specie/Tipologia allevamento</p> <p>_____</p> <p>Cod. allevamenti Specie/Tipologia allevamento</p> <p>_____</p> <p>Cod. allevamenti Specie/Tipologia allevamento</p> <p>_____</p> <p>Cod. allevamenti Specie/Tipologia allevamento</p> <p>_____</p>	<p><u>Atto applicabile</u></p> <p>Si No</p> <p><u>Atto controllato</u></p> <p>Si No</p> <p><u>Rilevato comportamento non conforme</u></p> <p>Si No</p>



Regione Lombardia

CAMPIONE ANNO

200_

Fac simile

RELAZIONE DI CONTROLLO/PARTE II

DOMANDA N. <input type="text"/>	
RAGIONE SOCIALE _____	C.U.A.A. _____

ESITO CONTROLLO TECNICO

	ATTO NORMA	ESITO CONTROLLO		S	INDICI DI VERIFICA			INT. CORR.		INTENZIONATA LITA'		PUNTEGGIO MEDIO (P+G+D)/3	RIDUZIONE %
		POSITIVO	NEGATIVO		PORTATA P	GRAVITÀ G	DURATA D	positivo	negativo	si	no		
Ambiente	A1				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	A2				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	A3				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	A4				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	A5				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
Sanità pubblica	<u>A6-8bis</u>				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	B9				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	B10				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	B11				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	B12				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	B13				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	B14				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
Buone condizioni agronomiche ed ambientali	1.1				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	2.1				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	3.1				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	4.1				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	4.2				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	4.3				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
	4.4				1 3 5	1 3 5	1 3 5						
TOTALE													

Legenda:

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto

APPENDICE ZPS

ZPS DI TIPO ALPINO AI SENSI DELLA D.G.R. 1791/06

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	PROV.	ATTO CLASSIF.
IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	ERSAF	LC CO	19018/04
IT2020302	MONTE GENEROSO	ERSAF	CO	19018/04
IT2020303	VALSOLDA	ERSAF	CO	19018/04
IT2030301	MONTE BARRO	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	LC	19018/04
IT2030501	PRATI PASCOLI DI PASTURO, BAIEDO, E PIAN FONTANA E GRIGNETTA-PERTUSIO	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	LC	1791/06
IT2030502	PARETI VARENNA - MANDELLO E COLTIGNONE	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	LC	1791/06
IT2030503	GRIGNA SETTENTR.	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	LC	1791/06
IT2030504	BUCO DI GRIGNA	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)	LC	1791/06
IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ENTE GESTORE PARCO NAZIONALE	SO BS	D.M. 3.4.2000
IT2040303	VAL DI MELLO	ERSAF	SO	19018/04
IT2040304	BAGNI DI MASINO	ERSAF	SO	19018/04
IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	SO	1791/06
IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	SO	1791/06
IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	SO	1791/06
IT2040501	VAL DI MELLO - VAL TORRONE	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO	SO	1791/06
IT2060301	MONTE RESEGONE	ERSAF	BG LC	19018/04
IT2060302	COSTA DEL PALLIO	ERSAF	BG LC	19018/04
IT2060303	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	ERSAF	BG BS	19018/04
IT2060304	VAL DI SCALVE	ERSAF	BS	19018/04
IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BG	1791/06
IT2060501	VALVEDRA, VALBONDIONE E VAL DI VO'	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BG	1791/06
IT2060502	VAL BREMBANA	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BG	1791/06
IT2060503	PRESOLANA	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BG	1791/06
IT2060504	PIZZOROTONDO, VALGUSSERA E MONTE MASONI	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BG	1791/06
IT2060505	CIMA VACCARO	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BG	1791/06
IT2060506	BELVISO BARBELLINO	AFV VALBELVISO BARBELLINO	BG	1791/06
IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ERSAF	BS	19018/04
IT2070302	VAL CAFFARO	ERSAF	BS	19018/04
IT2070303	VAL GRIGNA	ERSAF	BS	19018/04
IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	BS	1791/06
IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	ERSAF	BS	1791/06

ZPS DI TIPO FORESTALE AI SENSI DELLA D.G.R. 1791/06

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	PROV.	ATTO CLASSIF.
IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	VA	1791/06
IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MI	1791/06
IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MI	1791/06
IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	BG BS CR	1791/06
IT20A0009	BOSCO DI BARCO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	CR BS	1791/06
IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	CR	1791/06
IT20B0011	BOSCO FONTANA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MN	D.M. 3.4.2000

ZPS CON ACQUE LENTICHE AI SENSI DELLA D.G.R. 1791/06

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	PROV.	ATTO CLASSIF.
IT2010007	PALUDE BRABIA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	VA	D.M. 3.4.2000
IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE	VA	1791/06
IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE	VA	1791/06
IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	SO CO	D.M. 3.4.2000
IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	BS	D.M. 3.4.2000
IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	CR BS	1791/06
IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE *	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	CR	1791/06
IT20B0006	ISOLA BOSCONI	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MN	D.M. 3.4.2000
IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MN	D.M. 3.4.2000

ZPS CON ACQUE LOTICHE AI SENSI DELLA D.G.R. 1791/06

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	PROV.	ATTO CLASSIF.
IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	PV MI VA	19018/04
IT2090501	SENNA LODOGIANA	PROVINCIA DI LODI	LO	1791/06
IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI	LO	1791/06
IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	CR	1791/06
IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA	CR	1791/06
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MN	1791/06
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MN	D.M. 3.4.2000
IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	MN CR	1791/06
IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	MN	1791/06

ZPS CON GARZAIE AI SENSI DELLA D.G.R. 1791/06

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	PROV.	ATTO CLASSIF.
IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	PV	1791/06
IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	PV	1791/06
IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE	CR LO	1791/06
IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	CR	1791/06
IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE *	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	CR	1791/06

IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	PROVINCIA DI CREMONA	CR	1791/06
IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE	MN	1791/06

APPENDICE SIC

SIC IN RISERVA O MONUMENTO NATURALE CON PIANO VALIDATO

CODICE	SITO	ENTE GESTORE	AREA PROTETTA	ESTREMI APPROVAZIONE PIANO	PR
IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	ERSAF	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE, DCR.895 30/01/85	DGR 1990/52935	BG
IT2060010	VALLE DEL FREDDO	C.M. ALTO SEBINO	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO DCR. 2015 25/03/85	DGR 2004/19213	BG
IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	DGR 2005/548	BG
IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE BOSCO DE' L'ISOLA DCR 196 28/05/91	DGR 2005/548	BG
IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	COMUNE CORTENO GOLGI	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	DGR 1990/53282	BS
IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	CONSORZIO DI GESTIONE	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE - DCR 2080 27/03/85	DCR 1985/2080	BS
IT2070020	TORBIERE D`ISEO	CONSORZIO DI GESTIONE	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO - DCR 1846/19.12.84	DGR 1997/31755	BS
IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	DGR 2005/548	BS
IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA DCR 1329 31/05/89	DGR 2005/548	BS
IT20A0009	BOSCO DI BARCO	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - I.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	DGR 2005/548	BS
IT2020001	LAGO DI PIANO	C.M. ALPI LEPONTINE	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DCR 1808/15.11.84	DGR 1990/639	CO
IT2020002	SASSO MALASCARPA	ERSAF	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	DGR 2004/19609	CO
IT2020005	LAGO DI ALSERIO	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - I.r. 82/16.09.83	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	DGR 1998/34933 e DGR 2000/601	CO

IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	CONSORZIO DI GESTIONE	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/6.02.85	DGR 1996/22903	CO
IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	DGR 1993/35674	CR
IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	CONSORZIO PARCO DEL SERIO - l.r. 70/1.06.85	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	DGR 1998/34326	CR
IT20A0004	LE BINE	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	DGR 1993/41299	CR
IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	DGR 2005/548	CR
IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD - l.r. 18/16.04.88	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89	DGR 2005/548	CR
IT2050007	FONTANILE NUOVO	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO- DCR 1799 15/11/84	DGR 1990/51878	MI
IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD - l.r. 17/16.04.88	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	DGR 2000/2616	MN
IT20B0006	ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARONARA PO	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI - DCR 566/29.01.87	DGR 1990/53279	MN
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	ERSAF	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA - DCR 1966/6.03.85	DGR 2004/16800	MN
IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	DGR 1998/36022	MN
IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	DGR 1991/14947	PV
IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	DGR 1991/15196	PV
IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S.ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	DGR 1991/15198	PV
IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	DGR 2004/19214	PV

IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	DGR 1996/17286	PV
IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA - DCR 1733/11.10.84	DGR 1991/15495	PV
IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA - DCR 1330/31.05.89	DGR 1991/14720	PV
IT2080021	MONTE ALPE	ERSAF	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	DGR 2004/19795	PV
IT2040015	PALUACCIO DI OGA	C.M. ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA - DCR 1795/15.11.84	DGR 2001/4675	SO
IT2040025	PIAN GEMBRO	C.M. VALTELLINA DI TIRANO	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO DCR 1180/28.07.88	DGR 1995/444	SO
IT2010007	PALUDE BRABBIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA - DCR 1855/19.12.84	DGR 2002/10706	VA

SIC IN REGIONE CONTINENTALE CON PIANO VALIDATO

CODICE	SITO	ENTE GESTORE	AREA PROTETTA	ESTREMI APPROVAZIONE PIANO	PR
IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	CR
IT2090008	LA ZERBAGLIA	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	CR
IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	CONSORZIO PARCO DI MONTEVECCHIA A E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	l.r. 39/1995	LC
IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	LO
IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	LO
IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	LO
IT2090009	MORTA DI BERTONICO	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	LO

IT2090011	BOSCO VALENTINO	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22	LO
IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	MI
IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	MI
IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	CONSORZIO PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2455	MN
IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983	PV
IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	PV
IT2080015	SAN MASSIMO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	PV
IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983	PV
IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983	VA
IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	VA
IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DGR 2001/5983	VA
IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	VA

IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919 e DGR 2001/5983	VA
-----------	----------------------	--	--	------------------------------	----

SIC IN REGIONE ALPINA CON PIANO VALIDATO

CODICE	SITO	ENTE GESTORE	AREA PROTETTA	ESTREMI APPROVAZIONE PIANO	PR
IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	l.r. 8/1991	BG
IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632	BS
IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALINERA	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e l.r. 23/1.12.2003	BS
IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	C.M. ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	DGR 2003/13939	BS
IT2070016	CIMA COMER	C.M. ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	DGR 2003/13939	BS
IT2070021	VALVESTINO	C.M. ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	DGR 2003/13939 (PTC) e DCR 2004/1136	BS

IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	C.M. ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	DGR 2003/13939 (PTC) e DCR 2004/1136	BS
IT2070023	BELVEDERE - TRIPLANE	C.M. VALLE CAMONICA - l.r. 79/16.09.83	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632	BS
IT2030003	MONTE BARRO	CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	DCR 2004/992	LC

SIC SENZA PIANO DI GESTIONE

CODICE	SITO	ENTE GESTORE	PR
IT2040029	VAL TARTANO	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	BG
IT2040033	VAL VENINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	BG
IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060007	VALLE ASININA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060008	VALLE PARINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BG
IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	BG
IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	COMUNE DI CARAVAGGIO	BG
IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	PROVINCIA DI BRESCIA	BS
IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BS
IT2070011	TORBIERA LA GOIA	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BS
IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BS
IT2070014	LAGO DI PILE	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BS
IT2070019	SORGENTE FUNTANI	COMUNE DI VOBARNO	BS
IT2020003	PALUDE DI ALBATE	PROVINCIA DI COMO	CO
IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	CONSORZIO DI GESTIONE	CO
IT2020006	LAGO DI PUSIANO	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	CO
IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	CONSORZIO PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	CO
IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	COMUNE DI CARUGO	CO
IT2020009	VALLE DEL DOSSO	PROVINCIA DI COMO	CO
IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CR
IT2090010	ADDA MORTA	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CR
IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CR
IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	LC
IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	PROVINCIA DI LECCO	LC
IT2030004	LAGO DI OLGINATE	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	LC
IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	LC
IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	COMUNE DI MERATE	LC
IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	LO
IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	LO
IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	MI
IT2050001	PINETA DI CESATE	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	MI

IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	MI
IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	MI
IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	MI
IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF	MI
IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	MI
IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	MI
IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	MI
IT20B0002	VALLI DI MOSIO	CONSORZIO PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MN
IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	CONSORZIO PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MN
IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	CONSORZIO PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MN
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	MN
IT20B0010	VALLAZZA	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	MN
IT20B0011	BOSCO FONTANA	CORPO FORESTALE STATO	MN
IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	PARCO DEL MINCIO	MN
IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	PROVINCIA DI PAVIA	PV
IT2080004	PALUDE LOJA	PROVINCIA DI PAVIA	PV
IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	PROVINCIA DI PAVIA	PV
IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	PROVINCIA DI PAVIA	PV
IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	PROVINCIA DI PAVIA	PV
IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	COMUNE DI GALLIA	PV
IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	PV
IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	PROVINCIA DI PAVIA	PV
IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040003	VAL FEDERIA	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040004	VALLE ALPISSELLA	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040009	VALLE DI FRAELE	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFIALE	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAI DI SCERSCEN E DEL VENTINA E MONTE MOTTA - LAGO PALU'	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040018	VAL CODERA	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	SO
IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	SO
IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	SO
IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040023	VALLE DEI RATTI	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	SO
IT2040026	VAL LESINA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r.	SO

		57/15.09.89	
IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040030	VAL MADRE	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040031	VAL CERVIA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040036	VAL BELVISO	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	SO
IT2040037	RIFUGIO FALK	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040038	VAL FONTANA	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040039	VAL ZERTA	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040040	VAL BODENGO	PROVINCIA DI SONDRIO	SO
IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	SO
IT2010001	LAGO DI GANNA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	VA
IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	VA
IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	VA
IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	VA
IT2010005	MONTE MARTICA	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	VA
IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	PROVINCIA DI VARESE	VA
IT2010008	LAGO DI COMABBIO	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	VA
IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	PROVINCIA DI VARESE	VA
IT2010016	VAL VEDDASCA	PROVINCIA DI VARESE	VA
IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	PROVINCIA DI VARESE	VA